Quotidiano Milano
Diffusione: 291.405 Lettori: 1.085.000
Il Sole 24 ORE
Direttore: Gianni Riotta
06-NOV-2010
pagina 4
foglio 1

INTERVENTO

In azienda la formazione su misura

di **Michele Tiraboschi**

Sì all'apprendistato professionalizzante anche per i giovani in possesso di un titolo di studio o di una abilitazione. Ciò a condizione che il contratto di apprendistato preveda un percorso formativo idoneo ed effettivo e il contratto collettivo di riferimento non disponga diversamente.

Prendendo spunto da un'istanza di interpello avanzata dall'Aninsei (l'Associazione nazionale istituti non statali di educazione e di istruzione) il ministero del Lavoro non solo conferma la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante giovani docenti già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento conseguita attraverso i percorsi formativi denominati Siss, ma va anche oltre, con chiarimenti di portata generale che consentono di leggere con maggiore precisione alcuni recenti orientamenti della giurisprudenza.

Non vi è dunque, in primo luogo, incompatibilità tra l'utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante e la titolarità della abilitazione. A condizione, tuttavia, che il piano formativo individuale vada a individuare percorsi formativi e uno sviluppo delle competenze dell'apprendista diverse e ulteriori, anche in termini integrativi o di perfezionamento pratico, rispetto a quelle già maturate ai fini della abilitazione. Ciò in particolare quando il sistema abilitativo dimostri carenze ovvero avvii all'insegnamento giovani che spesso non hanno acquisito le competenze trasversali e/o professionali in molte materie.

Perché il contratto di apprendistato stipulato con il docente sia legittimo è dunque necessario che esista un percorso formativo reale, coerente con le esigenze del datore di lavoro e finalizzato ad arricchire in concreto le competenze del giovane.

L'orientamento del ministero trova fondamento nel dettato dell'articolo 49 del decreto legislativo 276/2003, norma che definisce l'apprendistato professionalizzante come quel contratto, utilizzabile in tutti i settori produttivi, espressamente finalizzato al conseguimento di una vera e propria professionalità, tramite la formazione sul lavoro, l'acquisizione di competenze e lo sviluppo delle capacità del giovane.

Il ministero del Lavoro richiama poi la sentenza della Corte di cassazione 19834 del 20 settembre 2010, in tema di compatibilità tra contratto di apprendistato e mansioni per le quali vi è una formazione specifica in ambito scolastico, che non pochi dubbi ha sollevato tra gli operatori e gli addetti ai lavori.

Nel caso particolare la Cassazione ha sì confermato una pronuncia di merito in cui si contestava l'inquadramento come apprendista per l'acquisizione della qualifica di disegnatore tecnico di un lavoratore diplomato all'istituto tecnico per geometri. Ma ciò non in termini generali quanto, piuttosto, in ragione dell'assenza di un contenuto reale nel piano formativo individuale e alla luce del contratto collettivo nazionale degli studi professionali del 9 dicembre 1996, secondo cui non è ammesso l'apprendistato per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali.

La Cassazione, escluso il contrasto tra il dettato normativo e quanto in concreto previsto dalla contrattazione collettiva, afferma dunque la vigenza di un generale principio di compatibilità tra contratto di apprendistato e possesso di un titolo di studio, come appunto ammette la legge, seppur con la necessità di verificare in concreto caso per caso, e avvalendosi eventualmente delle sedi di certificazione, la reale esigenza di una formazione ulteriore o integrativa rispetto a quella scolastica.

In conclusione, si può quindi affermare che, salvo diversa disposizione presente nei contratti collettivi, non rileva la circostanza che il giovane assunto in apprendistato professionalizzante abbia conseguito un titolo di studio o un'abilitazione, a condizione che esista un vero e idoneo percorso formativo coerente con le esigenze della impresa e volto a implementare le competenze del giovane.

Consigliere del ministro del Lavoro
Tiraboschi@unimore.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CONDIZIONE

Il piano individuale deve sviluppare competenze ulteriori rispetto a quelle maturate con lo studio

L'apprendista sale in cattedra